



TRIBUNALE DI FERRARA  
REPUBBLICA ITALIANA

N° 802/10 Sent  
10/09/2010 Cron  
10/09/2010 Fisp

In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, in persona dei sigg.:

Dott. Paolo Sangiuolo Presidente - est.  
Dott. Stefano Giusberti Giudice  
Dott.ssa Caterina Arcani Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

[REDACTED] **CASO.it**

rappresentati e difesi dagli avv.ti [REDACTED]

ATTORI

contro

[REDACTED] spa in persona del legale rapp.te pro tempore,  
assistita e difesa dall' Avv. [REDACTED]

OGGETTO:  
Azione nullità -  
annullamento -  
risoluzione - risarcimento

\*\*

OGGETTO: azione di nullità, annullamento, risoluzione, risarcimento

Conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via principale, dichiarare la nullità dei contratti di vendita dei bond argentini stipulati in date 13-1-2000 e 18-7-2000 tra gli attori e la convenuta, ai sensi dell'art. 1418 c.c.

- per violazione dell'art. 21 comma 1 D.Lgs.58-98,

- per violazione del Reg. Consob 11522/1998 artt. 26 co.1 lett.a), e), f), art. 27 co.2-3, art. 28 co.2, art. 29 co.1-2-3 e art. 96 co.3, ed in eventualità dell' art. 78 D. Lgs 58/98;

e di conseguenza voglia condannare la [REDACTED] alla restituzione della somma complessiva di euro 14.109,07 comprensiva del capitale investito già detratte le cedole incassate e il ricavato della vendita dei titoli sul mercato.

Oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle singole operazioni al saldo.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non accolga la domanda di nullità, accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento della convenuta per violazione degli artt.1218, 1176 co.2, 1337 e 1375 c.c., nonché delle norme del Dlgs.58/1998 21 D. lgs.58/98, in combinato disposto con il Reg. Consob 11522/1998 art. 26 co.1 lett.a), e), f), art 27 co.2-3, art. 28 co.2, art. 29 co.1-2-3 e art. 96 co.3, ed in eventualità dell'art. 78 D. lgs 58/98, e di conseguenza dichiarare la risoluzione dei contratti di vendita dei bond argentini stipulati in date 13-1-2000 e 18-7-2000 tra gli attori e la convenuta, e condannare [REDACTED]

[REDACTED] a restituire agli attori la somma di euro 14.109,07 oltre al risarcimento del danno nella misura degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal 23-12-2001 (data della dichiarazione di insolvenza) al saldo effettivo.

In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di reiezione delle domande che precedono, accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento della convenuta [REDACTED]

[REDACTED] per violazione degli artt.1218,1176 co.2,1337 e 1375 c.c., nonché delle norme del D.Lgs. 58/1998 art. 21 D.Lgs. 58/98, in combinato disposto con il Reg. Consob 11522/1998, artt. 26 co.1 lett.a), e), f), art 27 co.2-3, art. 28 co.2, art. 29 co.1-2-3 e art. 96 co.3, ed in

eventualità dell'art. 78 D.Lgs 58/98, è condannare la [REDACTED] a risarcire agli attori la somma di euro 10.074,07 oltre interessi di legge.

Con la vittoria nelle spese del procedimento e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari ex art.93 c.p.c.

Conclusioni per la convenuta:

la difesa della convenuta [REDACTED] S.p.A., abbandonate la eccezione di incostituzionalità nonché la domanda di inammissibilità dell'azione ex art. 100 c.p.c., chiede che codesto Ill.mo Tribunale, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le restanti conclusioni come in premessa riportate, (*"Voglia codesto Collegio: In via pregiudiziale: riconoscendo che le eccezioni di incostituzionalità sono condivisibili, dichiarare rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76, 98, 111 primo e secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/01 nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado, in materia societaria non indica i principi direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli artt. da 2 a 17 del D. L.vo n. 5/2003; nonché dichiarare rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 98, 111 primo e secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 2 a 17 del D. L.vo n. 5/2002 perché difformi - in parte anche per contrasto oltre che per eccesso di delega - dai principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delega n. 366/2001 ed, infine, dichiarare rilevante per il giudizio la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma 6° del D. L.vo 24.2.98 n. 58 per contrasto con gli artt. 3 e 24 Così., per palese disuguaglianza tra i cittadini ed irragionevolezza della norma*

nella parte in cui prevede che: "Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta" rendendo in tal modo eccessivamente difficile l'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa riconosciuto a tutti i cittadini e, quindi, rimettere gli atti di causa alla Corte Costituzionale affinché accerti e dichiari l'illegittimità costituzionale del citato art. 23 6° comma D. L.vo 24.2.98 n. 58 per contrasto con gli arti. 3 e 24 Cost, nella parte in cui prevedendo una "inversione dell'onere della prova" così recita: "Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta"; conseguentemente voglia disporre l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte Costituzionale; sospendendo il giudizio in corso. In via principale: rigettarsi tutte le domande attorce perché infondate in fatto ed in diritto, anche per inammissibilità dell'azione ex art. 100 c.p.c. e condannare Sig.ri [redacted] alla rifusione delle spese, diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,50% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge; In subordine: Nella denegata ipotesi che le domande attorce venissero totalmente o parzialmente accolte, ordinare ai [redacted] io [redacted] spa dei titoli dei quali è causa e compensare l'eventuale somma da riconoscere agli attori con il rimborso delle somme percepite a qualsiasi titolo (Adesione allo SWAP proposto dal Governo argentino - cedole incassate - ricorso all'ICSID); in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,50% ex art. 15 tar. Prof., IVA e CPA come per legge;" in ogni caso con rifusione delle spese,

diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 12,50% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e CPA come per legge.

#### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Ai sensi dell'art. 16, co. 5 D. Lgs.vo 5/200 si fa rinvio, per quanto concerne i fatti di causa, a quanto dedotto dalle parti nelle varie memorie versate in atti.

\*\*

Nel merito.

Parte attrice sostiene, fra l'altro, che gli investimenti eseguiti in data 13.1.2000 e 18.7.2000 non sono stati preceduti da una completa e doverosa informazione e che sono comunque stati eseguiti in violazione dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98<sup>1</sup>.

Dalla C.T.U. risulta che alle date di cui sopra il rating dell'emittente era "B1" (Moody's), sicché i titoli erano considerati speculativi ad alto grado

IL CASO . it

#### Art. 29 (Operazioni non adeguate)

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

di rischio e quindi "no investment grade" <sup>2</sup>.

Ora, è dato ormai pacifico che la valutazione circa l'adeguatezza dell'operazione costituisce un quid pluris rispetto al generale obbligo informativo di cui all'art. 28, II comma reg. CONSOB e, per tale ragione, deve essere più penetrante e raggiungere in modo più incisivo la sfera cognitiva del cliente.

L'adeguatezza di una operazione deve essere valutata secondo tutti i criteri stabiliti dall'art. 29, 1° comma del Reg. Consob n. 11522/98, secondo il quale ogni operazione può essere inadeguata per tipologia, per oggetto, per dimensione.

Ne deriva che ognuna delle cause per le quali l'operazione può stimarsi inadeguata deve essere specificamente posta all'attenzione dell'investitore e spiegata nel suo contenuto, onde porre l'investitore medesimo nella condizione di valutare al meglio l'opportunità di procedere o meno all'investimento.

L'obbligo di valutazione e di eventuale disincentivazione dall'investimento non viene quindi meno nell'ipotesi di rifiuto del cliente di fornire informazioni circa la propensione al rischio e la situazione finanziaria. In tali ipotesi l'intermediario deve assumere un atteggiamento prudentiale, esaminando ogni dato in suo possesso.

Dagli atti di causa risulta che per gli investimenti per cui è causa gli attori hanno utilizzato circa il 31% delle proprie disponibilità e che nel rimanente 70% vi era un 10% costituito da titoli brasiliani.

---

<sup>2</sup> Gli investment grade sono titoli che sono ritenuti "affidabili" da parte degli investitori istituzionali (quegli operatori economici, società o enti, che effettuano investimenti considerevoli e duraturi, quali ad esempio fondi comuni d'investimento e fondi pensione). Solitamente il rating minimo per essere annoverati quali investment grade è per i titoli a reddito fisso, BBB per S&P e Baa per Moody's.

La composizione del dossier degli attori all'esito delle operazioni per cui è causa risultava fortemente squilibrato verso titoli a carattere speculativo, circostanza questa che in assenza di contrarie ed esplicite indicazioni da parte degli attori avrebbe dovuto consigliare alla banca un comportamento della banca improntato alla massima prudenza.

in ragione della evidente inadeguatezza (non segnalata) degli investimenti sia per tipologia che per dimensione.

\*\*

All'esito dell'istruttoria sono inoltre rimaste sfornite di priva le affermazioni di parte convenuta circa la completa ed esaustiva informazione che sarebbe stata data agli attori: l'unico teste escusso non ha infatti partecipato alle operazioni di acquisto e il funzionario ██████████ non è stato nemmeno citato.

Scarso rilievo ha l'interpello del sig. ████████.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Banca, l'attore non ha affermato di aver voluto acquistare i titoli in questione per esservi stato indotti da altri (cioè da "voce corrente nel paese") ma solo di aver saputo che "dal ██████████ (direttore della filiale di ██████████) si prende bene..".

Nulla di quanto affermato dall'attore può quindi sollevare la convenuta dalle conseguenze della violazione degli obblighi di cui si è detto.

Gli investimenti per cui è causa sono stati quindi caratterizzati da un difetto di informazione da un palese inadeguatezza sia per dimensione che per tipologia.

Sulla scorta di tali premesse gli attori hanno dedotto, in primis, la nullità degli ordini di acquisto per violazione di norme imperative.

La domanda è infondata.

Sul punto sono intervenute le SS.UU. (Sentenza n. 26724 del 19/12/2007) statuendo che "In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a

norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

E' invece fondata la domanda risolutoria dei singoli ordini.

Nella citata sentenza n. 26724 del 19/12/2007 le SS.UU. hanno ritenuto che dal "contratto quadro" derivano obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente.



Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione.

La Corte, pur ribadendo l'esistenza di un collegamento fra il contratto quadro e i successivi ordini, ha dunque ritenuto che questi ultimi possono configurarsi quali atti di natura negoziale, e dunque autonomamente risolvibili.

In ragione del grave inadempimento della banca, va dunque dichiarata la risoluzione dei due acquisti eseguiti in data 13-1-2000 e 18-7-2000.

La Banca convenuta va condannata alla restituzione di € 14.109,07 (€ 15.707,22 - € 1.598,15 per cedole rimosse).

Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dal 23.12.2001, conformemente alle richieste degli attori.

Gli attori vanno condannati alla restituzione dei titoli per cui è causa.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, così come quelle di C.T.U.

PQM

Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte da [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara risolti i contratti stipulati in data 13.1.2000 e 18.7.2000.

Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori della somma di € 14.109,07 oltre interessi legali dal 23.12.2001 al saldo.

Respinge nel resto.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 4.350,00 di cui € 3.025,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.


Pone le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta

Dispone che gli attori restituiscano alla Banca i titoli per cui è causa


Ferrara, deciso nella Camera di Consiglio del 17.3.2010

Il Presidente est.

Dott. Paolo Sangiuolo



IL CANCELLIERE  
Nella Manca



IL CASO.it